

N. RG 31/2013

TRIBUNALE DI PORDENONE

GON 1105/13

Il Giudice del lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/06/2013 nell'ambito del procedimento
promosso con ricorso ex L. 28/06/2012 N. 92

DA

DE FONZO CRISTINA

con gli Avv.ti Mirco, Manuela e Sandra Troisi

RICORRENTE

CONTRO

ARBLU S.R.L.

con l'Avv.ti Gianmatteo Boscarini di Treviso, Francesco Elia di Roma e Tiziana De Marchi di
Pordenone

RESISTENTE

PREMESSO

- che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta ARBLU S.R.L. dal 13/01/1999 con la qualifica e le mansioni di operaia di 3° livello;
- che il rapporto si è svolto per dieci anni senza che la ricorrente abbia mai ricevuto contestazioni o sanzioni disciplinari;
- che dall'autunno del 2010, epoca in cui la ricorrente si iscriveva alla FIOM-CGIL, la stessa è diventata oggetto di una serie di contestazioni, ammonimenti, rimproveri e controlli;
- che con lettera datata 04/05/2012 la convenuta comminava la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per aver mal posizionato nel magazzino del materiale da imbustare creando così, secondo la resistente, danni all'azienda, per aver svolto con negligenza e disattenzione il lavoro e per avere un rendimento non congruo rispetto ai colleghi con identiche mansioni e anzianità;
- che nel presente contenzioso si controverte in via preliminare sulla natura discriminatoria del licenziamento intimato alla ricorrente e da questa lamentata nella piena contestazione della società datrice.

All

OSSERVA :

Sul punto la Suprema Corte ha affermato (Cass. 15.11.2000 n. 14753) che *“ l'onere di provare la sussistenza del motivo illecito di licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava sul lavoratore che lo allega a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova debbono essere gravi, precise e concordanti”*.

Appare evidente la natura discriminatoria dell'atto espulsivo dalle circostanze descritte dai testimoni assunti nel giudizio, risultando in particolare credibile la versione dei fatti rappresentata dal Sig. Pitton Gianluca, sindacalista FIOM, in quanto persona qualificata, il quale riferisce *“ una sorta di accanimento nei confronti della lavoratrice, vista la strumentalità delle contestazioni mosse; ... (omissis) mai mi è capitato di assistere ad un comportamento siffatto nei confronti dei dipendenti, anche in presenza di infrazioni ben più gravi di quelle contestate alla Sig.ra De Fonzo”*. Ad avvalorare la tesi di parte ricorrente si segnala anche la deposizione resa da Rigo Daniele, ex dipendente, (non legato dunque da vincoli di soggezione con parte datoriale) secondo cui *“ Dopo che la ricorrente si è iscritta al sindacato mi è capitato di assistere a colloqui intercorsi tra la Manna e il Presotto all'interno dell'ufficio che io condividevo con la Manna, nell'ambito dei quali la ricorrente veniva assoggetta a continui controlli... (omissis) evidenzio che il controllo maniacale sulla puntualità sul lavoro e la maturazione delle ferie era fatta solo nei confronti di Cristina “*.

Non si ritengono per contro meritevoli di attendibilità le testimonianze di Fabio Martorana, Gasparotto Cristian, e Manna Martina poiché rese in costanza di rapporto di lavoro con la convenuta Arblu Srl , per cui si presume che siano condizionate da una sorta di soggezione rispetto a parte datoriale e quindi non del tutto rispondenti alla realtà. Inoltre non pare possibile che alle domande sugli eventuali conflitti tra parte datoriale e la Sig.ra De Fonzo nulla gli stessi fossero in grado di riferire o negassero completamente tale circostanza.

Si evidenzia inoltre che gli innumerevoli fatti contestati alla ricorrente si sono rivelati insussistenti e pretestuosi sia per genericità ed infondatezza degli addebiti mossi, sia per la sproporzione tra fatti contestati e sanzione irrogata e mancata contestazione della recidiva. Va altresì osservato che le condotte poste alla base del suddetto licenziamento comunque non rientrano tra quelle punibili con un provvedimento espulsivo ma, al più, con una sanzione conservativa sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato al rapporto.

Appare provata in definitiva, da quanto emerso in istruttoria, la natura discriminatoria del licenziamento basato su un "accanimento" nei confronti della ricorrente, dal momento in cui la stessa si è iscritta alla Fiom- CGIL.

Si ritiene pertanto in conformità al dettato dell'art. 3 legge n.108/1990 che stabilisce: " il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 legge n. 604 /1966, e dell'art. 15 L. 300/70, come modificato dall'art.13 L.903/77 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta, e comporta, quale sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 L. n.300/70, come modificato dalla presente legge", tale licenziamento illegittimo sia sotto il profilo sostanziale della carenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, sia sotto il profilo formale e per violazione dell'art.7 L.300/70 e del CCNL applicato al rapporto.

Da quanto precede consegue la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro con ogni statuizione di tipo risarcitorio secondo le modalità espressamente indicate in dispositivo previo assolvimento degli oneri assistenziali e previdenziali.

Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza.

Alle

PQM

- 1) Accerta e dichiara l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 04.05.2012 in quanto discriminatorio ex articolo 18 comma 1 L. 300/ 70, come modificato dalla L. 92/2012.
- 2) Condanna la società resistente ARBLU S.R.L., con sede a Fontanafredda, via Fossaluzza n.5 (C.F. 01301710933), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Pier Giorgio Presotto, a reintegrare la ricorrente Sig.ra De Fonzo Cristina nel posto di lavoro nonché a corrispondere a titolo di risarcimento danni tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ragguagliata a lordi € 1.827,70, previo assolvimento degli oneri assistenziali e previdenziali. Somme tutte maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo, dedotto l'eventuale aliunde perceptum che dovesse risultare dalla documentazione dimessa in atti.
- 3) Condanna altresì la società convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 4.425,00 di cui € 4.200,00 per compensi ed € 225,00 a titolo di spese per contributo unificato oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, 15 luglio 2013.

IL GIUDICE

Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI

Aee

15 LUG 2013

[Handwritten Signature]
CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola Basso